



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

PROVINCIA DI GORIZIA

Piazza Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (GO)

C.F. 80000920316 – P.IVA 00357400316 – Tel. 0481.60346

Pec: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it - www.comune.dolegnadelcollio.go.it

PEC Via portale SUAP

Spettabile

Signora Barbara Medeot

Cooperativa sociale “Duemilauno Agenzia Sociale”

Piazza Libertà, 3 - 34123 TRIESTE

Regione Autonoma FVG

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Servizio programmazione e sviluppo dei servizi

sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina

Dipartimento di prevenzione

S.C. Igiene e sanità pubblica

Via Vittorio Veneto n.173 - 34070 – GORIZIA

Servizio Sociale dei Comuni Ambito Territoriale

“Alto Isonzo” – Ente Gestore Comune di Gorizia

OGGETTO: Istanza SUAP n. 282040

Comunità SE per minori – A Autorizzazione – rilascio definitiva – B Accreditamento

Richiedente: Cooperativa sociale *Duemilauno Agenzia sociale* di Trieste

Localizzazione: Località Vencò 8 - 34070 Dolegna del Collio (GO)

Provvedimento conclusivo del procedimento – rilascio autorizzazione.

Il Titolare P.O. Area Amministrativa - SUAP

Premesso che in data 30/03/2023 è pervenuta, tramite il Portale regionale SUAP in rete, l’istanza n. 282040, presentata dalla signora Barbara Medeot (C.F. MDTBBR72B47E098W), in qualità di legale rappresentate della Cooperativa sociale “Duemilauno Agenzia sociale” (P. IVA 00767240328), avente sede legale a Trieste in piazza della Libertà, 3;

Che l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione definitiva al funzionamento di un Servizio residenziale di Comunità socio-educativa per minori (fascia d'età 13-18) presso la struttura denominata "Casa Magnolia", in località Vencò, 8 a Dolegna del Collio (GO);

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) approvato con D.P.Reg. 07/12/2022 n. 0158/Pres.;

Dato atto che la medesima attività, ante detto Regolamento, era già stata autorizzata con provvedimento sindacale del 23 marzo 2021 nel quale risultavano verificati positivamente anche tutti gli aspetti edilizio - urbanistici che, come da attestazione agli atti, non risultano ad oggi variati;

Accertato che il citato Regolamento definisce, in particolare, le tipologie dei servizi e delle strutture soggetti ad autorizzazione; stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture; disciplina le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;

Visto, nello specifico, il Capo II autorizzazione all'esercizio del suddetto Regolamento che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l'autorizzazione, le procedure per il rilascio, i casi di decadenza o sospensione dell'attività;

Verificato, con riferimento all'art. 4 del Regolamento, il possesso dei requisiti soggettivi, tenuto conto che l'autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata alla persona fisica qualificata come titolare e legale rappresentante della struttura;

Verificato, con riferimento all'art. 5 del Regolamento, il possesso dei requisiti oggettivi;

Acquisiti, con riferimento all'Allegato B) – Sezione I – Requisiti di autorizzazione, i pareri favorevoli espressi da:

- Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - parere rilasciato in data 19 luglio 2023, a seguito di sopralluogo, con il quale si rilevava la sussistenza di adeguati requisiti **igienico sanitari** della struttura, per una capacità ricettiva di massimo nove posti letto tra piano terra e primo piano dell'edificio;

- Servizio Sociale dei Comuni Ambito territoriale Collio Alto-Isonzo - parere rilasciato in data 24 agosto 2023, ivi protocollato in data 28 agosto u.s., in relazione alla valutazione ed alla

verifica dei Requisiti organizzativi e gestionali di cui ai punti da 15 a 24, dei Requisiti di personale e standard assistenziale di cui ai punti 25, 26.5, 27.2 e 28 del succitato Allegato B); Accertato che in questa fase il Servizio Sociale dei Comuni Ambito territoriale Collio Alto-Isonzo non ha rilasciato il parere relativo all'accreditamento, rimandandolo ad un momento successivo, come concordato durante il sopralluogo del 22 agosto u.s. svolto presso la struttura dalla Commissione tecnica interna al Servizio stesso, nominata con determinazione dirigenziale del Comune di Gorizia n. 632 del 18 maggio 2023;

Vista la Legge regionale 31/03/2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Vista la L.R. n. 3/2001 ed il DPR n. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

Visto il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle Leggi sugli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 in materia di competenza dirigenziale;

Visto il decreto sindacale dd. 17/08/2022 di nomina del titolare di P.O. per l'Area Amministrativa in cui ricade anche il Servizio Attività economiche - SUAP;

autorizza in via definitiva

la signora Barbara Medeot, legale rappresentante della Cooperativa sociale "Duemilauno Agenzia sociale" di Trieste di cui in premessa, all'esercizio dell'attività di una Comunità socio-educativa per minori presso la struttura denominata "Casa Magnolia" in località Vencò, 8 a Dolegna del Collio (GO) con capacità ricettiva di massimo nove persone.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, l'eventuale cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune almeno 90 giorni prima e l'eventuale sospensione almeno 30 giorni prima motivandone le cause ed indicando la durata della sospensione stessa.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18.1 del Regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno agli Enti in indirizzo devono essere fornite le informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte e in lista d'attesa. Devono essere soddisfatti anche gli obblighi informativi disciplinati dai commi da 2 a 4 del citato art. 18 del Regolamento.

Al fine di ottenere l'annullamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199/1971.

IL TPO

dottor Alessandro Lenardi

(documento informatico sottoscritto digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)